

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMEK LODOVICI** e **VALSECCHI Athos**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1963

Agevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.)

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che la Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede nazionale in Milano (L.go Volontari del Sangue, 1) è sorta e si è ramificata in Italia per iniziativa e sull'esempio dell'Associazione volontari donatori di sangue di Milano (la prima costituita nel nostro Paese nel marzo 1927), è riconosciuta giuridicamente con la legge del Parlamento della Repubblica italiana n. 49 del 20 febbraio 1950 ed è stata regolamentata recentemente dal suo statuto, approvato dal Capo dello Stato in data 20 maggio 1962 con suo decreto n. 1023; si deve rilevare che l'A.V.I.S. ha dato vita e ne ha guidato le attività a oltre 700 Sezioni, in altrettanti Comuni, distribuiti sul territorio nazionale in 68 Provincie. I Centri trasfusionali dell'A.V.I.S. per la raccolta, conservazione, controllo e distribuzione di sangue in flaconi sono oggi 59.

Le Sezioni comunali dell'A.V.I.S., coordinate da 68 Consigli provinciali, hanno, prima di ogni altro, il compito della propaganda per creare nelle popolazioni la mentalità adatta per sottoporsi al dono del sangue.

I cittadini-donatori di sangue che si sentono disposti a compiere il generoso gesto

della offerta del loro sangue volontariamente, disinteressatamente, anonimamente vanno ogni giorno aumentando di numero, ovunque l'A.V.I.S. rivolge loro l'invito.

Esse si sono proposte il compito di combattere il professionalismo del sangue, che è destinato a fornire questo prezioso soccorso, talora senza controlli sanitari, solamente a chi ha larghe possibilità economiche, dato l'alto costo richiesto dai datori di sangue prezzolati.

In questa sua missione di grande portata sociale l'A.V.I.S. ritiene di essere riuscita a debellare tale piaga, che ancora però esiste e mortifica qualche città italiana.

L'A.V.I.S. — Associazione volontari italiani del sangue — con la sua organizzazione su piano nazionale, che tante vite salva ogni giorno rendendo possibile e tempestiva la trasfusione di sangue, è stata costituita nel 1932 e sciolta dal Governo fascista nel 1937, ma le sezioni A.V.I.S. allora funzionanti, hanno continuato a mantenersi efficienti e ad assolvere ai loro compiti. Essa si è ricostituita nel 1946 e tuttora adempie alle finalità stabilite dallo statuto sociale, ognora su più vasta scala.

L'A.V.I.S. nazionale e le sue Sezioni comunali non hanno dallo Stato alcun contri-

buto per il loro funzionamento e per la propaganda; affrontano le ingenti spese necessarie per il reclutamento dei donatori, per il loro controllo sanitario per i prelievi di sangue e per il loro impiego con i contributi, a rimborso spese, erogati da ospedali, cliniche e privati, secondo tariffe approvate dai medici provinciali, nonché con elargizioni di benefattori privati o di Enti locali.

Il Ministero della sanità assegna saltuariamente sussidi, sempre inadeguati alle necessità e alle reali spese sostenute e documentate per attrezzature, ad alcuni Centri trasfusionali anche dell'A.V.I.S., senza preoccuparsi di aiutare le sezioni A.V.I.S., che rappresentano con i donatori associati la fonte principale del sangue distribuito ai Centri trasfusionali stessi.

Nessuna speculazione sul sangue versato dai donatori può essere consentita nè può verificarsi nell'A.V.I.S. poiché l'Amministrazione di essa viene esercitata dai donatori stessi che eleggono, alle cariche sociali, loro consoci, che amministrano il loro sangue; le elezioni avvengono mediante votazioni democratiche, regolate dallo statuto e dal Regolamento associativi.

Chi entra nell'A.V.I.S. è convinto che in essa non è possibile trovare nè dividendi nè riconoscimenti.

Dopo quanto sopra premesso, consideriamo in breve le ragioni che inducono a presentare il disegno di legge qui sotto formulato tendente, in particolare, ad esonerare l'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) con sede nazionale in Milano e l'Associazione volontari donatori di sangue di Milano dal pagamento della tassa di registro in occasione della loro fusione.

Ragioni d'ordine statutario, di opportunità associativa, di unificazione dei servizi, di coordinamento della impostazione amministrativa e delle varie iniziative di carattere didattico (Corsi di aggiornamento e di istruzione), organizzativo, propagandistico, eccetera, esigono che tale fusione avvenga e si rileva maggiormente tale necessità in occasione dei frequenti incontri che l'Associazione nazionale ha con l'A.V.D.S. e particolarmente in occasione dei Congressi nazionali e provinciali.

Come si è potuto verificare il fatto che l'Associazione volontari donatori di sangue di Milano, che ebbe a suo tempo, come sopra abbiamo detto, a dare vita all'Associazione nazionale dei volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), si sia venuta a trovare al di fuori di essa?

Nel 1945, il 7 aprile, il Consiglio comunale di Milano ebbe ad approvare con apposita delibera l'accettazione di una convenzione con la quale il Comune donava all'Associazione dei volontari donatori di sangue di Milano un appezzamento di terreno sul quale avrebbe dovuto costruire la propria Sede sociale e l'Istituto della trasfusione del sangue.

Per perfezionare tale donazione si rese necessario all'Associazione milanese — non prevedendo allora lo statuto dell'Associazione nazionale, la regola che le Sezioni ad essa associate godessero per essere tali a loro volta del riconoscimento giuridico — di ottenere il riconoscimento, per sé, della personalità giuridica, ciò che le fu possibile avere dal Capo dello Stato con legge n. 1121 del 12 agosto 1951.

Il comune di Milano riconfermava tale convenzione nella seduta straordinaria del 2 luglio 1953.

Con tale riconoscimento l'Associazione milanese, pur ritenendosi sempre facente parte dell'A.V.I.S. nazionale, percorrendo i due Enti la stessa strada e avendo ambedue le stesse finalità, consacrate nei rispettivi statuti, venne a trovarsi giuridicamente in una situazione di autonomia.

La fusione dei due Enti eliminerebbe questo duplicato che non ha motivo di continuare a sussistere.

Nessuna contropartita e nessun arricchimento deriverà da tale fusione all'Associazione milanese per il passaggio della proprietà immobiliare e delle attrezzature all'Associazione nazionale, trattandosi di un passaggio di proprietà unicamente formale, perchè ciò che è rappresentato dal valore della sostanza immobiliare e mobiliare continuerà anche in avvenire ad essere usufruito e amministrato, per lo svolgimento dei suoi compiti, dall'Associazione milanese, che diventa sezione comunale dell'A.V.I.S.,

nazionale, la quale a sua volta non trarrà vantaggio alcuno poichè lascerà alla Sezione A.V.I.S. di Milano ogni beneficio.

D'altra parte rimarranno immutati i vincoli posti dall'Amministrazione comunale di Milano, per quanto si riferisce alla destinazione del terreno e dell'immobile sopra costruito e alla gratuità del servizio a favore dei poveri iscritti nell'apposito elenco.

Il patrimonio posseduto dall'Associazione milanese è stato valutato in lire 500 milioni ed è comprensivo dello stabile sito in Largo Volontari del Sangue, n. 1, in Milano nel quale è la Sede sociale e l'Istituto della trasfusione nonchè di due piccole Case di convalescenza per donatori bisognosi situate in Cunardo (Varese).

Tali immobili acquistati e costruiti nel 1951 e 1958 hanno raggiunto l'attuale notevole valore a causa dell'andamento del mercato edilizio e mercè il frutto di una amministrazione coraggiosa e severa.

Le ragioni dell'auspicata fusione dell'Associazione milanese dei volontari donatori di sangue con l'Associazione nazionale dei volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) sono quelle alle quali qui sopra abbiamo brevemente accennato, ma una soprattutto domina il provvedimento, la volontà di collaborazione per il rafforzamento di un Ente unico nazionale più volte espressa dai due Enti: l'unione di tutti i donatori di sangue italiani in un unico sodalizio che, assumendo la responsabilità dei Servizi trasfusionali, ne garantisca, per quanto è possibile ottenere anche dalla collaborazione di tutti gli italiani, alle popolazioni i servizi stessi in modo sicuro e tempestivo, per ogni necessità, in tempi normali ed eccezionali.

Il testo del disegno di legge è steso in relazione al regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1926, che è stato approvato per la C.R.I. e l'Ordine Mauriziano.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.